

## Note a cura del prof. Alberto Cesco-Frere del 19-5-2011

### Sul problema della capienza delle aule scolastiche

Il problema della capienza delle aule scolastiche in rapporto al numero di allievi per classe va affrontato secondo due diversi punti di vista: quello legato alla salute e al benessere di chi, allievi ed insegnanti, frequentano quotidianamente e per diverse ore questi ambienti e quello, non meno importante, della sicurezza, sia durante le normali attività didattiche, sia nelle situazioni d'emergenza che dovessero verificarsi.

Dal punto di vista dell'igiene dei locali destinati alla didattica e della salute dei suoi occupanti, spesso viene invocato il D.M.18/12/1975 (*Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica*), tralasciando tuttavia di considerare che:

- a) si tratta di un decreto che riguarda esplicitamente la realizzazione di nuovi edifici scolastici (o il radicale rifacimento di vecchie strutture) e non già gli edifici esistenti ed attualmente in uso
- b) per tale motivo gli indici di funzionalità didattica in esso contenuti (tra cui si cita spesso quello di 1,80 – 1,96 mq/allievo delle aule normali, a seconda del grado e dell'ordine della scuola), se utilizzati per valutare l'esistente, vanno considerati semplicemente come dei riferimenti di qualità, per formulare un giudizio complessivo di vivibilità delle aule, e non in termini assoluti e perentori

Sotto questo profilo, quindi, se il numero di allievi per aula in alcune circostanze porta al superamento (al ribasso) dell'indice di funzionalità didattica indicato dal decreto, il Dirigente Scolastico è chiamato a ricondurre la problematica prioritariamente ad una corretta gestione delle aule, soprattutto in termini di ricambio d'aria, come chiarito anche in una nota scritta nel 2007 dalla dirigente dello SPISAL n. 1 di Belluno (vedi allegato n. 1), intensificando nel contempo (e per quanto è nelle sue possibilità) l'azione finalizzata all'igiene generale degli ambienti e al benessere di tutte le persone che li frequentano (destinazione delle aule più spaziose alle classi più numerose, controllo del microclima, attenzione all'igiene e alla pulizia degli arredi, attenzione e corretta gestione dei casi di pediculosi e di malattie infettive, ecc.).

Dal punto di vista della sicurezza delle persone, invece, la situazione appare più complessa e va affrontata separando la gestione delle normali attività didattiche quotidiane dal verificarsi di vere e proprie emergenze che dovessero richiedere l'evacuazione dell'edificio scolastico (incendio, scossa di terremoto, ecc.).

Nel primo caso la valutazione del rischio d'infortunio per gli occupanti di un'aula o di un laboratorio, è competenza del Dirigente Scolastico, coadiuvato dal Servizio di Prevenzione e Protezione della scuola. Per la valutazione delle attività d'aula non vi sono parametri dimensionali stabiliti dalla normativa vigente e valgono pertanto i criteri, i metodi e le indicazioni contenute nella letteratura di settore e comunemente trasmessi nei corsi di formazione per le figure preposte alla salute e sicurezza sul lavoro, presenti in ogni istituzione scolastica. Caso diverso è quello dei laboratori, in cui gli stessi allievi sono equiparati a lavoratori e per i quali la normativa (D.Lgs. 81/08, art. 63 e allegato IV) stabilisce alcuni parametri dimensionali, tra cui spesso si ricorda quello dei 2 mq/lavoratore. Va tuttavia tenuto presente che, pur riferendosi tale parametro alla superficie lorda del laboratorio (generalmente abbondante rispetto alle effettive necessità), la valutazione non potrà non tener conto degli effettivi spazi a disposizione di allievi e personale e della tipologia delle attività svolte.

Sarà quindi cura del Dirigente Scolastico, coadiuvato dal Servizio di Prevenzione e Protezione, effettuare un'attenta valutazione delle singole aule e dei singoli laboratori, considerando gli aspetti strutturali ed impiantistici, le caratteristiche degli arredi, la presenza di attrezzature o macchine, l'eventuale utilizzo di sostanze pericolose, l'età degli allievi, ma, soprattutto, analizzando l'organizzazione e la conduzione delle attività che si svolgono in tutti questi locali, il livello di sorveglianza sugli allievi, le concrete necessità di spazio legate alle particolari esercitazioni o attività che vi si svolgono ed ogni ulteriore informazione utile ad effettuare una valutazione completa e precisa della situazione.

Per quanto attiene infine alla problematica dell'emergenza, il riferimento comunemente citato è il D.M. 26/8/1992 (*Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica*) e, in particolare, il parametro delle 26 persone/aula del punto 5.0. Una nota del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del maggio 2008 (vedi allegato n. 2) chiarisce inequivocabilmente che tale parametro non deve essere inteso come assoluto, potendosi adottare un valore diverso (quindi anche più alto), a condizione che il Dirigente Scolastico, sotto la propria responsabilità:

- a) dichiarare il diverso affollamento di una o più aule (si suggerisce di inserire tale dichiarazione nel Documento di Valutazione dei Rischi della scuola, accompagnata dalle misure organizzative e/o gestionali adottate per ridurre i rischi aggiuntivi che questa situazione comporta)
- b) possa garantire sia la presenza di uscite idonee dalle aule, sia una capacità di deflusso delle vie d'esodo adeguata alle situazioni di maggiore affollamento

Si rimanda quindi ancora alla piena responsabilità del Dirigente Scolastico, il quale, coadiuvato dal Servizio di Prevenzione e Protezione, dovrà valutare l' idoneità delle porte delle aule, verificare l' affollamento dei piani dell' edificio in relazione alla capacità di deflusso delle vie d' esodo, definire criteri di assegnazione delle aule alle classi (destinando, per quanto possibile, le classi più numerose o con presenza di handicap alle aule più prossime alle uscite), rivedere, all' occorrenza, le modalità di allarme e di esodo delle persone dall' edificio, ecc.

In conclusione, la problematica della capienza delle aule scolastiche in relazione al numero di allievi per classe va affrontata dai diversi punti di vista precedentemente analizzati e non può essere ricondotta ad una semplice applicazione di parametri numerici, quand' anche riportati nella normativa vigente. Si ribadisce inoltre sia la centralità del processo di valutazione (in capo al Dirigente Scolastico e al Servizio di Prevenzione e Protezione della scuola), come unico strumento efficace per individuare le più idonee misure di contenimento dei rischi che possono derivare da un elevato numero di allievi per classe, sia l' importanza strategica dei documenti a corredo di tale valutazione (nella fattispecie il DVR e il Piano d' emergenza della scuola), che dovranno tenere conto dell' effettiva situazione numerica delle classi.